

N. 1354-1444-1456-1585-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(RELATORE: **TOMBESI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TOMBESI** e **MAROCCO**

Presentata il 7 aprile 1977

Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975,
n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUERRINI, TIRABOSCHI, VENTURINI, CUFFARO, PANI,
CASALINO, CERAVOLO, GUGLIELMINO, TAMBURINI**

Presentata l'11 maggio 1977

Modifica all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169,
contenente norme sul « Riordinamento dei servizi
marittimi postali e commerciali di carattere locale »

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SABBATINI, CASTELLUCCI, MERLONI,
SILVESTRI, SPOSETTI**

Presentata il 13 maggio 1977

Integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAGHINO, PAZZAGLIA, FRANCHI, SANTAGATI

Presentata il 30 giugno 1977

Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale

Presentata alla Presidenza il 16 dicembre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 169 del 19 maggio 1975 che prevede il riordino dei servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale, all'atto della sua applicazione ha posto e pone alcuni problemi che le modifiche proposte con il presente testo si prefiggono di risolvere.

Per quanto riguarda l'esercizio delle linee contemplate nell'articolo 1 della legge n. 169 il problema che viene posto è quello della definizione delle modalità per la

concessione delle sovvenzioni e quindi anche della valutazione a questo effetto del costo del naviglio impiegato.

Per quanto riguarda invece le linee in Adriatico, di cui la legge n. 169 tratta in particolare all'articolo 8, i problemi posti sono quello della destinazione del personale in forza alle società di navigazione private che gestiscono con sovvenzioni le linee fino alla scadenza prevista del 31 dicembre 1977, quello del tipo di linee che in sostit-

luzione di queste dovranno essere gestite dalle società Finmare subentranti e quello dell'acquisizione del naviglio necessario alle predette linee.

All'articolo 1 viene affrontato il primo gruppo di problemi e si stabilisce che il contributo dovrà essere determinato con le modalità di cui all'articolo 9 della legge n. 684 del 20 dicembre 1974 e che per esso deve tenersi conto del valore del naviglio così come determinato per il rilievo.

All'articolo 2 vengono invece affrontati i problemi relativi alle linee dell'Adriatico e si stabilisce innanzitutto che il personale che le società private cessanti impiegano debba essere assunto dalle società Finmare che ad esse subentrano.

Nella identificazione di questo personale si è cercato di salvaguardare i diritti maturati, però senza consentire che nelle more dell'approvazione della presente proposta di legge si precostituiscano situazioni più onerose per le società subentranti. Per questa ragione sono dati per acquisiti i diritti maturati fino ad ora e la data è stata fissata nel 1° novembre 1977, mentre per ulteriori progressioni di grado e di qualifica si è richiesta una idonea giustificazione.

Si osserva peraltro che nel comma 8 di questo articolo, quando si aggiunge al personale amministrativo « che ne faccia richiesta, iscritto nei ruoli organici » anche quello « assunto a tempo indeterminato » si potrebbe andare al di là dell'esigenza di cui la presente proposta si fa carico e che riguarda evidentemente solo il personale impiegato nelle linee di navigazione in esame. A seguito infatti di detta dizione aggiuntiva si potrebbe comprendere anche personale assunto dalle società private per altre attività o incombenze. Si ricorda a questo proposito che il personale su cui è commisurata l'attuale sovvenzione alle società private tiene conto solo del personale amministrativo in ruolo e che, ove le società subentranti ne dovessero acquisire altro a questo titolo, esse avrebbero diritto a chiedere allo Stato un corrispondente aumento della sovvenzione.

Per quanto riguarda il tipo di linee che le società subentranti dovranno gestire, si precisa nella proposta che mentre il Lloyd Triestino potrà gestire la linea commerciale che la legge 169 originariamente prevedeva, sia esso che la Adriatica potranno usufruire della sovvenzione di cui all'articolo 8 della legge n. 684 per mantenere in

essere gli attuali collegamenti che, peraltro, si prescrive vengano ulteriormente sviluppati.

Quanto alla formulazione del testo, in particolare per quanto si riferisce a questi ultimi collegamenti, va detto però che sarebbe opportuno, quando si parla della sovvenzione, citare oltre all'articolo 8 anche « l'articolo 9 e successive modificazioni » della predetta legge n. 684, in quanto detto articolo è applicativo del precedente.

La presente proposta tratta anche del naviglio, e si preoccupa che le società Finmare subentranti non debbano necessariamente acquisire le navi delle società private cessanti, bensì possano rivolgersi anche al mercato, sia sotto forma di acquisto che di noleggio. A questo scopo si prescrive che sia il Ministero della Marina mercantile a stabilire quale debba essere il naviglio necessario, e che la definitiva sottoscrizione dei relativi contratti debba essere previamente approvata dal detto Ministero. Viene anche precisato quale debba essere il criterio della determinazione del prezzo e cioè quello del libero mercato.

Al riguardo si osserva che è superflua e forse anche contraddittoria nel testo la precisazione che dice « tenendo anche conto degli ammortamenti effettuati » in quanto il prezzo del libero mercato tiene di per sé conto di tutti i fattori economici e quindi anche degli ammortamenti.

Infine il testo unificato proposto dalla Commissione stabilisce che il termine fissato per il passaggio delle linee alle società Finmare, che la legge 169 attualmente prevede nel 31 dicembre 1977, sia spostato al 31 dicembre 1978 onde consentire che il passaggio di gestione delle linee avvenga con la idonea preparazione. Nel frattempo è previsto che siano operanti le norme dettate dalla legge n. 684 agli articoli 7, 16 e 17 che si riferiscono alla continuazione della sovvenzione e ad altri oneri che possano gravare sulle società cessanti nel periodo transitorio.

Sul testo unificato elaborato dalla Commissione con la collaborazione del Governo sono stati richiesti i pareri della Commissione I e della Commissione V. Mentre la I Commissione non ha espresso ancora il parere richiesto, la V Commissione lo ha espresso favorevole a condizione che la data del 1° novembre 1977 contenuta nel quinto, settimo e ottavo comma dell'articolo 8

della legge 19 maggio 1975, n. 169 nel nuovo testo risultante dall'articolo 2 del testo unificato, sia sostituito dalla data del 30 aprile 1975.

La Commissione di merito ne ha preso atto nella seduta del 15 dicembre u.s. ma ha ritenuto di non accogliere l'invito in quanto non rispondente allo spirito e alle finalità del testo unificato.

Onorevoli colleghi, in considerazione del lavoro svolto dalla Commissione con la valida collaborazione del Governo e della bontà delle soluzioni suggerite raccomando di voler considerare positivamente le osservazioni fatte e di approvare con urgenza il testo unificato.

TOMBESI, *Relatore*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO)

La Commissione Bilancio esprime parere favorevole a condizione che la data del 1° novembre 1977 contenuta nel quinto, settimo e ottavo comma dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nel nuovo testo risultante dall'articolo 2 del testo unificato, sia sostituita dalla data del 30 aprile 1975.

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Norme modificative della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 e successive modificazioni.

Al fine della determinazione dell'ammontare degli investimenti derivanti dal successivo articolo 6 il costo del naviglio da rilevare è fissato in misura pari al prezzo di rilievo determinato in base al secondo comma del suddetto articolo ».

ART. 2.

L'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le società " Linee marittime dell'Adriatico " e " Navigazione alto Adriatico " per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale dei settori " E " (medio Adriatico) ed " F " (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978.

Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere alla società per azioni « Lloyd Triestino » di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

A decorrere dalla stessa data per mantenere e sviluppare i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia Giulia e la costa istriana, nonché i collegamenti tra la costa occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere sovvenzioni rispettivamente alla Società per azioni « Lloyd Triestino » di navigazione ed alla Società per azioni « Adriatica » di navigazione con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

Le società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » ed « Adriatica » sono tenute ad assumere il personale navigante, che ne faccia richiesta, iscritto nei ruoli organici alla data del 1° novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978, dipendente rispettivamente dalle società « Navigazione alto Adriatico » e « Linee Marittime dell'Adriatico ».

Il personale navigante iscritto presso le Capitanerie di porto nei turni particolari delle società cessanti sarà iscritto nei turni particolari delle società subentranti.

Le Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » ed « Adriatica » sono tenute ad assumere il personale amministrativo, che ne faccia richiesta, iscritto nei ruoli organici o assunto a tempo indeterminato dalle società cessanti al 1° novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978.

Al personale navigante ed amministrativo così assunto saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio raggiunta al 31 dicembre 1978, nonché il grado e la qualifica raggiunti al 1° novembre 1977; ulteriori progressioni di grado e di qualifica raggiunti dopo il 1° novembre 1977 saranno riconosciute soltanto se derivanti da vacanze effettivamente verificatesi dopo la predetta data.

Le società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » ed « Adriatica » sono tenute ad acquisire il naviglio che il Ministero della marina mercantile reputa ne-

cessario per il mantenimento delle linee di cui sopra.

Il prezzo di acquisto o il canone di noleggio del naviglio sono determinati sulla base della valutazione di mercato, tenendo conto anche degli ammortamenti già effettuati.

La sottoscrizione definitiva dei relativi contratti da parte delle società di navigazione « Lloyd Triestino » e « Adriatica » è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del Ministero della marina mercantile.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1354

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è modificato come segue:

« A decorrere dal 1° gennaio 1978 per mantenere i collegamenti fra il porto di Trieste e la costa orientale adriatica e per realizzare i collegamenti fra le isole Tremiti e la costa occidentale e con la costa orientale dell'Adriatico i relativi servizi sono affidati rispettivamente alle società del gruppo Finmare, Lloyd Triestino e Adriatica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Le predette società Lloyd Triestino e Adriatica sono tenute ad assumere il personale che ne faccia richiesta, iscritto alla data del 1° gennaio 1976 nei ruoli organici del personale amministrativo e navigante dipendente rispettivamente dalle società Alto Adriatico e Linee Marittime dell'Adriatico. Al personale così assunto saranno riconosciuti a tutti gli effetti l'anzianità, il grado e la qualifica raggiunta al 31 dicembre 1977.

Il personale navigante iscritto presso le Capitanerie di porto nei turni particolari delle società cessanti saranno iscritti nei turni particolari delle società subentranti ».

N. 1444

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è aggiunto il seguente comma:

« Le società " Lloyd Triestino " e " Adriatica " sono tenute ad assumere, a domanda, il personale iscritto nei ruoli organici del personale navigante e amministrativo o comunque assunto alla data del 1° gennaio 1976, rispettivamente della società " Navigazione Alto Adriatico " e della società " Linee Marittime dell'Adriatico ".

Al personale così assunto saranno riconosciute, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio, nonché il grado e la qualifica raggiunti al 31 dicembre 1977 ».

N. 1456

ART. 1.

All'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:

« Le società del gruppo Finmare " Lloyd Triestino " e " Adriatica " sono tenute ad assumere il personale amministrativo e navigante iscritto nei ruoli organici o comunque in servizio al 31 dicembre 1977 che era alle dipendenze rispettivamente della società " Alto Adriatico " e " Linee Marittime dell'Adriatico ". Al personale saranno riconosciute, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio, il grado e la qualifica maturate al 31 dicembre 1977.

Le società del gruppo Finmare « Lloyd Triestino » e « Adriatica » sono tenute ad eleggere, rispettivamente, una sede di esercizio e armamento nei porti di Trieste ed Ancona ».

N. 1585

ART. 1.

I termini di decorrenza del 31 dicembre 1977 e del 1° gennaio 1978, di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sono sostituiti rispettivamente dalle date del 31 dicembre 1978 e 1° gennaio 1979.

ART. 2.

Dopo l'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 8-*bis*. — Le Società di navigazione del gruppo Finmare, Adriatica e Lloyd Triestino, sono tenute a trasferire nei propri organici il personale navigante ed amministrativo, o navigante in continuità di lavoro, delle Società Linee marittime dell'Adriatico e Navigazione Alto Adriatico assunto entro la data del 30 maggio 1977 e risultante in forza alla data del 31 dicembre 1977.

A tale personale sono riconosciute, ad ogni effetto, la qualifica, il grado e l'anzianità, risultanti al 31 dicembre 1977 ».

« ART. 8-*ter*. — Il personale navigante ed amministrativo che non intende fruire di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 8-*bis* comunica, entro la data del 30 giugno 1978, alla società di navigazione da cui dipende, il proprio intendimento ».

« ART. 8-*quater*. — Il personale navigante iscritto nei turni particolari delle Società di navigazione Linee marittime dell'Adriatico e Alto Adriatico è iscritto automaticamente nei turni particolari delle Società subentranti Lloyd Triestino o Adriatica, salvo quanto previsto al precedente articolo 8-*ter* ».

ART. 3.

Le Società di navigazione del gruppo Finmare subentranti nella gestione dei servizi ai fini previsti dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, possono attuare un esodo agevolato per il personale eventualmente eccedente, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi firmatarie dei vigenti contratti nazionali di lavoro della categoria.